



REGOLAMENTO IMU

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'Imposta
- Art. 3 Soggetto Attivo
- Art. 4 Soggetto Passivo
- Art. 5 Abitazione Principale o Assimilata
- Art. 6 Fabbricati – Aree Fabbricabili – Terreni Agricoli
- Art. 7 Base Imponibile
- Art. 8 Riduzioni Base Imponibile
- Art. 9 Aliquote - Detrazioni Abitazione Principale
- Art. 10 Aliquote altri Fabbricati
- Art. 11 Esenzioni - Riduzioni
- Art. 12 Versamenti
- Art. 13 Nomina Funzionario Responsabile
- Art. 14 Dichiarazioni
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Ravvedimento Operoso
- Art. 17 Importi Minimi
- Art. 18 Rimborsi - Compensazioni
- Art. 19 Accertamento
- Art. 20 Notifiche tramite Posta Elettronica Certificata
- Art. 21 Il Reclamo e la Mediazione Tributaria
- Art. 22 Norme di Rinvio
- Art. 23 Entrata in Vigore – Abrogazioni - Clausola di Adeguamento

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 160/2019, che a decorrere dell'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale (IUC) della Legge 147/2013.

Art. 2. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Taviano, ovvero il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, come quanto definito dall'Art. 1 - commi 740 e seguenti della Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita ai commi 1 e 5 dell'art.5 del presente Regolamento, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 3. SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

2. È riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 4. SOGGETTO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art.1, comma, 743, legge 160/2019, sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:

2. il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

- nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;

- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 5. ABITAZIONE PRINCIALE O ASSIMILATA

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'Ufficio Anagrafe, di concerto con la Polizia Municipale, si riserva tutti i controlli sulla sussistenza dei suddetti requisiti.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali (A/1, A/8 e A/9), spetta una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

4. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.

5. Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 6. FABBRICATI- AREE FABBRICABILI- TERRENI AGRICOLI

1. Per Fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

- Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione

all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

2. Per Area Fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004,

n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

3. Per Terreno Agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 7. BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 745 della Legge 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Fabbricati gruppo catastale D non iscritti in catasto:

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento (comma 3 dell'art. 7 del Decreto-Legge 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla Legge 359/1992), applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Aree fabbricabili:

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai

prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c)("interventi di restauro e di risanamento conservativo"), d)("interventi di ristrutturazione edilizia") f)("interventi di ristrutturazione urbanistica"), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali prive di rendita F/2 (immobile collabente), F/3 (immobile in corso di costruzione) ed F/4 (immobile in corso di definizione), la base imponibile è costituita dal valore venale, dell'area considerata edificabile, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Terreni agricoli:

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 662/1996 un moltiplicatore pari a 135.

Art. 8. RIDUZIONI BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (beni culturali musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. Il costo della perizia è stabilito in € 3,00/mq di copertura (come definita dal Regolamento Edilizio Comunale) dell'edificio o dell'unità immobiliare, per un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 500,00. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione

sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta la veridicità della stessa e dichiara l'applicabilità o meno della riduzione della base imponibile, con un addebito al contribuente del costo della perizia ridotto del 50%. Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 74 comma 1 e all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, con l'addebito dell'intero costo della perizia.

Al fine della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta, ossia il fabbricato deve essere diroccato, pericolante, in condizioni di degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; necessitare di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della Legge n. 457/1978 e delle disposizioni in materia contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

A titolo esemplificativo si deve ritenere tale un immobile:

1) in presenza di strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con crollo o rovina già avvenuti;

2) in presenza di strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni, con rischi di crollo parziale o totale, che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o cose;

3) per il quale è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a persone o cose;

4) con intrinseche o estrinseche di fatiscenza tali da renderlo incompatibile con l'uso per il quale era destinato (vetustà della costruzione, mancanza di infissi, mancanza di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5) allo stato rustico, ancorché con rendita definitiva assegnata;

avente le caratteristiche e condizioni occorrenti per la presentazione della specifica denuncia di edificio collabente presso l'Ufficio del Territorio Agenzia delle Entrate;

c) aree fabbricabili intercluse, secondo la definizione in calce, ossia prive di accesso da strada pubblica o privata, ubicate all'interno della Zona Territoriale Omogenea B2 residenziale di ristrutturazione e all'interno della Z.T.O. B1.2 di completamento urbano nonché della Z.T.O. D2.2 artigianale di ampliamento, allorquando non risulti consentito, specificatamente per la condizione, il rilascio diretto del permesso di costruire;

“Aree intercluse”: sono ritenute intercluse le aree edificabili, per come zonizzate dagli strumenti urbanistici comunali, che non sono raggiunte (e/o non prospettano) su strade pubbliche esistenti.

d) aree edificabili riconoscibili come “inedificabili di fatto”, ancorché raggiungibili da strade pubbliche, ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/2001, in quanto le strade non risultano servite dalle opere di urbanizzazione primaria ritenute essenziali (strada “nera” bitumata, rete idrica e pubblica illuminazione) per cui non è consentito il rilascio di titolo abilitativo in edilizia.

e) immobili concessi in comodato:

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Art. 9. ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.

Art. 10. ALIQUOTE ALTRI FABBRICATI

1. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

2. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

3. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

4. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 % o diminuirla fino al limite dello 0,76 %.

5. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui all'art. 1, commi da 750 a 753 della Legge 160/2019, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

6. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015, il Comune, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779 dell'art. 1 della Legge 160/2019, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della stessa legge, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 1 della L. 208/2015. Il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

7. A decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 446/1007, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della succitata Legge 160, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato.

8. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 dell'art.1 Legge 160/2019, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 dell'art.1 Legge 160/2019. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Art. 11. ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 141/1993.

2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973;(immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile);
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera (ovvero gli immobili utilizzati dai soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2012, (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali) nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 200/2012.

L'imposta è ridotta quando sussistono le condizioni prescritte:

3. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della Legge 160/2019, è ridotta al 75%.

4. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste alla norma e alla quota di possesso.

Art. 12. VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al Comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.

3. In deroga all'articolo 52 del D. Lgs.446/1997 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

5. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g) dell'art. 1 della Legge 160/2019, (immobili utilizzati dai soggetti destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 della succitata Legge 160, nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

6. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

7. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 160 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

8. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

10. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene Comune

censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 13. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 Come previsto dal comma 778 dell'art.1 Legge 160/2019, il Comune designa il Funzionario Responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 14. DICHIARAZIONI

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) dell'art.1 della Legge 160/2019, hanno l'obbligo di presentazione della "dichiarazione IMU" entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto Legge 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello

di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 è soppresso ad eccezione delle seguenti fattispecie:

atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'I.M.U., non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico); b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463 del 18.12.1997; c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Art. 15. SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 38 del D. Lgs n. 173/2024 e s.m.i..

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, con avviso di accertamento esecutivo viene irrogata:

- per le violazioni commesse sino al 31/08/2024 la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato.

- per le violazioni commesse dal 01/09/2024 la sanzione del 25% dell'importo omesso o tardivamente versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art.16. RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

- a) il tributo non versato (o non interamente versato);
- b) la sanzione;
- c) gli interessi legali.

2. Il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione debitoria:

- a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;

g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

Art.17. IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 2,5.

Art. 18. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel T.Unif.E.T., secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art.19. ACCERTAMENTO

L'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ad eccezione di quanto previsto dall'art.5, comma 7,8,9 e 10 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del Contribuente", da intendersi qui integralmente trascritti, in quanto parte sostanziale ed integrante del presente atto.

2. Si applicano altresì i commi da 163 a 169 dell'art. 1 legge 296/2006.

3. Entro gli stessi termini, per le violazioni commesse sino al 31/08/2024, sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per le violazioni commesse dopo il 31/08/2024, sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.lgs. n.173/2024 e successive modifiche ed integrazioni

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

8. I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono poste a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.

9. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

10. Accertamento con adesione;

ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 20. NOTIFICHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. Le notificazioni possono essere eseguite, ove possibile, anche in modalità telematica tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi PEC comunicati alla Pubblica Amministrazione da cittadini (domicili digitali dei cittadini) o imprese (domicili digitali imprese) o risultanti da pubblici elenchi (Registri Imprese, Registro PP.AA., INIPEC (Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata), Re.G.In.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) relativi a Professionisti, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa più recente in materia.

Art. 21. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

1. Con il D. Lgs. n. 156 del 2015 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, la mediazione tributaria viene estesa anche agli atti emessi degli Enti Locali, delle Dogane ed a quelli di Equitalia.

Dal 1° gennaio 2016 la mediazione tributaria può essere proposta anche ai tributi di competenza comunale (Imu, Tari, Tasi) per un importo non superiore a 20.000 euro.

2. La mediazione serve a evitare il contenzioso tributario, dando la possibilità di risolvere in una fase pre-giurisdizionale e senza spese legali, la controversia in ordine ai tributi locali insorta tra il Comune e il Contribuente.

3. Rientrano nell'istituto della mediazione tutte le cause dove si discute di tributi di valore inferiore a € 20.000,00. A partire dal 1.01.2018 la soglia è innalzata a € 50.000. Al di sotto dei tremila euro il contribuente può far valere le sue ragioni da solo in quanto non ha bisogno di essere rappresentato da un difensore.

4. La proposizione del ricorso che verte su un tributo di valore inferiore a € 20.000,00 (€ 50.000,00 a partire dal primo gennaio 2018) vale automaticamente come reclamo. Il Comune ha 90 giorni di tempo dalla notifica per esaminarlo e rispondere: può accoglierlo, respingerlo o formulare una proposta alternativa.

Art. 22. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché le disposizioni previste dal “Regolamento Comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente” e dal “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”.

Art. 23. ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.